



COMUNE DI DAMBEL
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
POSTEGGI ISOLATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 28.09.2017

Articolo 1 - Fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'attività del commercio al dettaglio su aree comunali (posteggi isolati) in conformità con i seguenti provvedimenti normativi e atti di indirizzo di fonte superiore:

- a) Legge Provinciale 30 luglio 2010 n.17 "disciplina dell'attività commerciale";
- b) D.P.P. 23 aprile 2013 n.6-108/Leg. "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso;
- c) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 06 settembre 2013, riguardante gli "Indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio in aree pubbliche mediante posteggio ai sensi dell'art. 16 della L.P. 30.07.2010 n. 17".

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle fonti normative elencate al precedente comma 1.

Articolo 2 - Definizioni terminologiche

1. Ai fini delle successive disposizioni, deve intendersi:

- a) per "legge", la Legge Provinciale Legge Provinciale 30 luglio 2010 n.17;
- b) per "regolamento", il D.P.P. 23 aprile 2013 n.6-108/Leg. "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso;
- c) per "indirizzi provinciali", le direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 06 settembre 2013, riguardante gli "Indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio in aree pubbliche mediante posteggio ai sensi dell'art.16 della L.P. 30.07.2010 n. 17".

2. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento deve altresì intendersi:

- a) per "aree pubbliche", le strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) per "posteggio", la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della attività disciplinata dalla legge;
- c) per "somministrazione di alimenti e bevande", la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti ivi acquistati;
- d) per "posteggi isolati", i posteggi utilizzati con frequenza periodica e assegnati in un'area dove sia autorizzato all'esercizio un solo operatore al giorno.

Articolo 3 - Tipologie di posteggio ammesse

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 degli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio ammesse nei mercati di servizio e saltuari esistenti o di nuova istituzione sono da prevedersi esclusivamente fra le seguenti:

- a) generi alimentari (quali: formaggi e salumi, carni, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
- b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, la pelletteria e le calzature);
- c) vendita e somministrazione di bevande, panini e cibi cotti al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati e secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) degli indirizzi provinciali;
- d) vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli o di prodotti vari da parte degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali.

Articolo 4 – Canoni per la concessione dei posteggi

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge, i canoni per la concessione dei posteggi isolati sono aggiornati tenendo conto:

- a) dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento e registrato successivamente all'ultimo adeguamento;

b) delle eventuali infrastrutture di servizio predisposte e per i singoli posteggi, quali allacciamenti elettrici, idrici e fognari, nonché delle modalità per lo smaltimento dei rifiuti, per l'allestimento dei servizi igienici e di altri fatti connessi.

2. I canoni per la concessione dei posteggi sono determinati secondo importi mensili, per un utilizzo a settimana; eventuali utilizzi diversi saranno calcolati a proporzione.

3. I canoni di cui al precedente comma 2 sono riscossi dal Comune con pagamento anticipato e cadenza semestrale.

4. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone o il venir meno di tale obbligazione economica.

Articolo 5

Durata della concessione di posteggio

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi isolati ha durata di anni cinque.

2. Le concessioni sono rinnovate, in assenza di motivi ostativi di pubblico interesse, per un periodo di uguale durata.

3. La scadenza della concessione è comunicata per iscritto al titolare della stessa in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.

4. In caso di subingresso o di sostituzione di una concessione a seguito di revoca o rinuncia del titolare, la concessione del subentrante o del nuovo operatore ha durata pari al periodo residuo della concessione originaria.

5. Nel provvedimento di concessione è indicata la tipologia merceologica del posteggio, che va mantenuta per tutta la durata della concessione, anche in caso di subingresso.

6. Il numero corrispondente al posteggio assegnato è annotato sulla autorizzazione in possesso dell'operatore e sul provvedimento di concessione dell'area.

7. La concessione non ha validità al di fuori dell'area riferita al posteggio o ai posteggi oggetto di concessione.

8. L'eventuale scambio di posizione di posteggi fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Comune mediante modifica delle relative concessioni.

SCHEDA N.1
POSTEGGI ISOLATI

Posteggio	P1	CANONE
Ubicazione	Piazza Dante p.f. 1934 C.C. Dambel	Euro 10,00 al mese per un utilizzo
Giorno di svolgimento:	tutti i giorni	
Tipologia di posteggio:	alimentare	
Orario svolgimento (inizio-fine):	8:00-14:00/ 18:00-22:00	
Ora termine per sgombero:	14:30/22:30	